



Prot. 454 int. / 5.3-3

**TRIBUNALE CIVILE DI VERONA**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

A tutti i professionisti che collaborano con la seconda sezione civile,  
settore fallimentare

Il Presidente della seconda sezione civile, dott.ssa Monica Attanasio, sentiti i giudici della sezione, area fallimentare

- visto l'art. 83 del D.L. n. 18 del 2020, il quale dispone il differimento delle udienze dei procedimenti civili e penali fissate per il periodo compreso tra il 9 marzo ed il 15 aprile (comma 1) e la sospensione per lo stesso periodo del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, anche non pendenti (comma 2), fatte salve le eccezioni previste nel successivo comma 3;
- rilevato che, con D.l. n. 23/2020, art. 36 comma 1, il termine del 15 aprile è stato prorogato all'11 maggio 2020;
- ritenuto pertanto che, sino a tale data, debba confermarsi tutto quanto già disposto, da ultimo, con provvedimento del 22 marzo 2020, salvo quanto verrà di seguito precisato ed evidenziato (in grassetto);
- sentita la Presidente del Tribunale;

**CONFERMA**

le disposizioni già adottate con circolare del 22 marzo 2020, di seguito riportate:

**ATTIVITA' DI VENDITA**

Sono sospese tutte le vendite fissate nel periodo compreso tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020, siano esse immobiliari o mobiliari, gestite direttamente dal curatore (o liquidatore giudiziale o liquidatore di procedure di sovraindebitamento) ovvero affidate a terzi, destinate a svolgersi con modalità telematica ovvero tradizionale. Della sospensione verrà data notizia sul PVB, e, nell'ipotesi in cui siano state già



depositate offerte, si provvederà alla restituzione delle cauzioni agli offerenti. **Si farà tuttavia luogo alla vendita qualora il curatore (o il liquidatore) abbia ricevuto offerta cauzionata; la vendita avverrà in tal caso con modalità telematiche o comunque idonee ad assicurare il rispetto delle prescrizioni sanitarie.**

È ugualmente sospesa l'attività dei periti, salvo che per l'attività che possa essere compiuta mediante acquisizione telematica della documentazione necessaria presso pubblici uffici.

Sono inoltre sospesi l'attività di visita da parte dei possibili interessati all'acquisto e qualsiasi altro accesso agli immobili, salvo che si abbia contezza o notizia verosimile di pericolo di danni a persone o a cose derivanti dall'immobile o di verosimile attività di danneggiamento alla sua consistenza materiale ad opera degli occupanti, nonché l'eventuale attività di liberazione di immobili facenti parte dell'attivo.

Le vendite così sospese saranno successivamente rifissate tenendo conto del presente periodo emergenziale e degli effetti che inevitabilmente esso avrà sulle dinamiche di domanda/offerta, per le difficoltà, anche materiali, di accesso al credito e la verosimile scarsa tendenza ad effettuare investimenti nel breve/medio periodo e, quindi, al fine di evitare svalutazioni di cespiti dell'attivo e manovre speculative, in lasso di tempo ragionevolmente lungo.

Si fa infine presente che, in ipotesi di già avvenuta aggiudicazione, il termine per il versamento del saldo prezzo è sospeso.

## **ISTANZE E COMUNICAZIONI**

Tutte le istanze o comunicazioni al giudice delegato devono essere effettuate in forma telematica.

Nel caso di richiesta di emissione di mandato di pagamento o di decreto ex art. 108 l. fall., all'istanza dovranno essere allegate bozze del mandato o del decreto in formato PDF **nativo**, onde consentirne la gestione con modalità esclusivamente telematica anche da parte dei GD e della Cancelleria.

Il deposito in forma telematica riguarda anche la relazione ex art. 33, comma 1, l. fall., la cui segretezza è comunque assicurata dalle limitazioni all'accesso al fascicolo telematico di cui all'art. 90 l. fall.

## **COLLOQUI**

Tutti i colloqui tra giudice delegato ed i curatori o altri organi di procedure concorsuali saranno sostituiti da interlocuzioni tramite mail ovvero altre forme di comunicazione a distanza.

Si precisa inoltre quanto segue, in via esemplificativa, per le ipotesi più ricorrenti, e al fine di evitare dubbi e difformità interpretative.

- Nelle procedure di concordato preventivo sono sospesi:

a) il termine per il deposito della proposta, del piano, e della documentazione integrativa ex art. 161, comma 7;

b) il termine per il deposito del fondo spese;

c) il termine per eventuali integrazioni e/o chiarimenti ex art. 162, comma 1;

d) il termine per il deposito delle relazioni informative ex art. 161, comma 8, escluso peraltro quello per il deposito della situazione finanziaria dell'impresa, permanendo l'esigenza di controllo sull'andamento dell'attività della debitrice e trattandosi di incumbente suscettibile di poter essere assolto mediante modalità che non comportano la necessità di contatti fisici, neppure tra l'impresa ed i suoi professionisti;

e) i termini per il deposito dei rapporti riepilogativi nella fase di esecuzione.

**La sospensione dei termini prevista dal citato art. 83, comma 2, del D.l. n. 18/2020, quale oggi prorogata dall'art. 36, comma 1, del D.l. n. 23/2020, non è alternativa, bensì cumulabile, con la proroga prevista dall'art. 9, commi 4 e 5, del D.l. n. 23/2020.**

**Successivamente all'ammissione, il Commissario Giudiziale avrà cura di verificare l'incidenza dell'emergenza sanitaria sulla fattibilità del piano concordatario, onde riferirne nella relazione ex art. 172 o nel parere di cui**

**all'art. 180, nonché agli effetti di cui all'art. 179, comma 2, l. fall., se del caso interpellando previamente il ricorrente in ordine all'intendimento di avvalersi della facoltà di presentare una nuova proposta ed un nuovo piano ai sensi di cui all'art. 9, comma 2, del D.l. n. 23/2020.**

- Nelle procedure fallimentari:

- a) sono sospesi i termini per il deposito della relazione ex art. 33, comma 1, e dei rapporti riepilogativi ex art. 33, comma 5;
- b) è altresì sospesa l'attività di apposizione dei sigilli, salvo che si abbia contezza o notizia verosimile di pericolo di dispersione dei beni;
- c) per l'inventario, il "più breve termine possibile" di cui all'art. 87, comma 1, deve ritenersi decorrere a far data dal 12 maggio 2020;
- d) l'eventuale audizione del fallito verrà differita a momento successivo

- In tutte le procedure concorsuali:


- a) non sono interdette la presentazione (con modalità telematica) di istanze e la conseguente attività provvedimento dei Giudici Delegati, salvo che quest'ultima consegua allo scadere di termini destinati a maturare nel periodo di sospensione (ad es. dichiarazione di esecutività del piano di riparto); resta inteso che i termini per eventuali reclami inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 12 maggio 2020;
- b) **al già evidenziato fine di accelerare i tempi della distribuzione ai creditori delle (eventuali) disponibilità delle procedure, i giudici delegati provvederanno a dichiarare l'urgenza della discussione dei rendiconti e del procedimento di approvazione dei progetti di riparto parziali e finali; si rammenta che il rispetto del termine previsto per i riparti dall'art. 110, comma 1, l.fall. è prescritto a pena di revoca dell'incarico, e che le attuali circostanze lo rendono ancor più cogente.**

Ulteriori disposizioni, riguardanti il periodo compreso tra il 12 maggio 2020 e il 30 giugno 2020 saranno diffuse successivamente all'adozione del provvedimento del Presidente del Tribunale previsto dall'art. 83, commi 6 e 7, del D.L. n. 18/2020.

Si dispone che la presente circolare venga inserita nel Portale del Tribunale e inviata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona, al Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona e al Consiglio dell'Ordine dei Notai.

Verona, 14 aprile 2020

Il Presidente della seconda sezione civile  
Dott.ssa Monica Attanasio

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Attanasio". The signature is written in a cursive style with a large, looped initial 'M'.